

Parte I

Diritto costituzionale

SOMMARIO

Cap. 1 - Ordinamento giuridico, Stato, forme di Stato e di Governo

Cap. 2 - L'Italia e le relazioni internazionali: l'Unione europea

Cap. 3 - Le fonti del diritto

Cap. 4 - I principi fondamentali

Cap. 5 - I diritti e i doveri costituzionali

Cap. 6 - L'ordinamento della Repubblica

Capitolo 1

Ordinamento giuridico, Stato, forme di Stato e di governo

SOMMARIO:

1. Il diritto costituzionale: oggetto e partizioni. - 2. L'ordinamento giuridico. - 3. La norma giuridica. - 3.1. Definizione, struttura e caratteri della norma giuridica. - 3.1.1. Le deroghe alla generalità e all'astrattezza: norme eccezionali e leggi provvedimento. - 3.2. Classificazioni: norme prescrittive, sanzionatorie, proibitive, precettive, permissive, dispositive, suppletive, cogenti, perfette o imperfette. - 4. Lo Stato. Nozione e caratteri. - 4.1. Gli elementi costitutivi dello Stato. - 4.1.1. Il popolo e la cittadinanza. - 4.1.1.1. Popolo, popolazione, nazione. - 4.1.1.2. Cittadinanza italiana: modi di acquisto. La cittadinanza europea. - 4.1.2. Il territorio: extraterritorialità e immunità. - 4.1.3. La sovranità interna ed esterna. - 5. Forme di Stato e forme di Governo: nozioni e differenze. - 5.1. Le forme di Stato. I differenti criteri di classificazione. - 5.1.1. Stato unitario, Stato regionale, Stato federale. - 5.1.2. Stato feudale, Stato assoluto, Stato di polizia, Stato di diritto, Stato autoritario. - 5.1.3. Stato liberale, stato socialista, stato sociale. - 5.2. Le forme di governo: classificazioni. Monarchia costituzionale, governo presidenziale, governo semipresidenziale, governo direttoriale, governo parlamentare. - 5.3. Il modello italiano.

1. Il diritto costituzionale: oggetto e partizioni

Il **diritto costituzionale** ha per oggetto la **Costituzione**, ossia *legge fondamentale* dell'ordinamento giuridico, che si pone in un rapporto di prevalenza rispetto a qualsiasi altra legge.

In particolare, il diritto costituzionale si occupa di **quattro macroaree**:

- le **fonti del diritto**, ossia gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche;
- l'**organizzazione costituzionale dello Stato**, ossia i rapporti tra gli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, etc.) e tra le istituzioni pubbliche ed i cittadini;
- le **libertà** ed i **diritti costituzionali**;
- la **giustizia costituzionale**.

2. L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è il **complesso delle regole di condotta** dettate per un determinato **gruppo sociale**, entro un determinato **ambito territoriale** di riferimento. Esso si compone di un insieme di **norme vincolanti** (cioè **obbligatorie** per i consociati) e **giuridiche** (nei termini in cui qualificano le varie condotte umane, determinando ciò che è doveroso, obbligatorio, permesso, lecito, illecito, vietato, sanzionato).

3. La norma giuridica

Le norme giuridiche compongono il **diritto positivo** dettato dal Legislatore, che si distingue dal c.d. **diritto naturale**, le cui norme fanno invece parte del patrimonio etico-culturale di ciascun individuo e/o comunità.

► 3.1. Definizione, struttura e caratteri della norma giuridica

La norma giuridica può essere definita come una **regola di condotta**, ossia un comando che impone

ai consociati di tenere (o di non tenere) un determinato comportamento. Ogni norma giuridica è composta da:

- **precetto**: parte della norma che esprime la regola di comportamento (es: non rubare);
- **sanzione**: parte della norma che stabilisce la reazione dell'ordinamento in caso di violazione del precetto (es: pena per chi commette un furto).

Caratteristiche peculiari della norma giuridica, che valgono a distinguerle dalle altre regole di condotta sono:

- **generalità**: si rivolgono ad un numero indeterminato ed indeterminabile di destinatari, prescrivendo (o vietando) a tutti coloro che hanno la qualifica indicata dalla norma o si trovano nella situazione da quella descritta;
- **astrattezza**: disciplinano fattispecie astratte, potendosi applicare ad una serie indefinita di casi concreti;
- **coercibilità**: esistenza di meccanismi sanzionatori finalizzati volti a reprimerne le violazioni;
- **innovatività**: capacità di modificano l'ordinamento giuridico.

Proprio perché generali e astratte, le norme giuridiche *uniformano* i comportamenti della collettività a *modelli generali di convivenza*, consentendo ai singoli di *conoscere in anticipo* quali condotte l'ordinamento giuridico ammette (o impone), quali vieta e quali siano le conseguenze giuridiche dei propri comportamenti.

Le norme giuridiche presentano, infatti, anche il carattere dell'**imperatività o obbligatorietà**, facendo sorgere nei destinatari il *dovere giuridico di osservare il precetto stabilito*, ponendo in essere il comportamento imposto o evitando di tenere la condotta vietata.

► 3.1.1. Le deroghe alla generalità e all'astrattezza: norme eccezionali e leggi provvedimento

I caratteri di generalità e astrattezza possono, tuttavia, andare incontro ad alcune deroghe, come accade, ad esempio, nei casi di *norme eccezionali* e delle c.d. *leggi provvedimento*.

Sono **norme eccezionali** quelle che disciplinano *situazioni specifiche e concrete* dettando, solo per queste, regole *ad hoc*, diverse dalla disciplina generale.

Si parla, invece, di **leggi provvedimento** per indicare quelle leggi che si riferiscono a destinatari determinati e regolano una situazione concreta, operando così alla stregua di un provvedimento amministrativo.

► 3.2. Classificazioni: norme prescrittive, sanzionatorie, proibitive, precettive, permissive, dispositive, suppletive, cogenti, perfette o imperfette

Le norme giuridiche possono essere classificate in:

- norme c.d. **prescrittive**, che indicano la condotta da tenere o dalla quale astenersi;
- norme **sanzionatorie**, che invece prevedono le sanzioni da applicare a chi viola le norme prescrittive.

Ulteriori distinzioni sono quelle tra norme:

- **proibitive, precettive o permissive** a seconda che contengano un divieto ("non rubare"), un comando ("paga le tasse"), o concedano una facoltà;
- **dispositive, suppletive o cogenti (o imperative)**, a seconda che possano o meno essere derogate su accordo di due o più consociati;
- **perfette o imperfette**, a seconda che siano o meno dotate di una sanzione.

4. Lo Stato. Nozione e caratteri

Lo Stato è la forma di organizzazione politica di un *popolo* stanziato su un determinato *territorio*, incentrata in una *autorità sovrana e indipendente*. Lo Stato si caratterizza in quanto ordinamento:

- **originario**: lo Stato non conosce ordinamenti superiori dai quali far derivare il fondamento della propria esistenza e validità, trovando in *sè stesso* il fondamento della sua esistenza e legittimazione;